

Struttura: **AREA URBANISTICA**\_\_\_ Servizio/Progetto/Area **Servizio Sportello Unico Edilizia** Tel. Referente \_\_7953395\_\_

DEBITO N. <u>4</u> (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”)	Capitolo _____ Intervento _____	debito originatosi (contrassegnare con “X”)		imputazione debito (contrassegnare con “X”)	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Ricorso avverso la sentenza n.835/09				
Qualificazione sintetica delle cause	Spese di giudizio Somma Urgenza _____	Risarcimento danni da _____	Spese di personale lettera “e” Spese di personale da sentenza esecutiva (lettera “a”)	Rimborso Altro (precisare): _____	
Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo riferimento normativo (lettera _____ dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000). <i>[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].</i>	La Decisione del C.d.S. n.2204/20 compensa le spese e condanna il Comune di Napoli al pagamento del contributo unificato.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	MAZZOTTA LAURA				
CREDITORE	Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
Per i debiti di cui alla lett. a), indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)	Decisione C.d.S. n.2204/20		Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale  n. <u>252779</u> del <u>01/04/2020</u>		

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente

VISTO: L'Assessore a \_\_\_\_\_

PG/2020/252779

URGENTE

Napoli, lì 01/04/2020

Al Servizio Sportello Unico Edilizia

Oggetto: Fascicolo n. AM/32095/B - Decisione n. 2204/2020 emessa dal C.d.S. Sez. II su ricorso prodotto da Mazzotta Laura.

Per quanto di competenza si trasmette copia della decisione indicata in oggetto emessa dal Consiglio di Stato su ricorso prodotto da Mazzotta Laura avverso la sentenza n. 835/09 del 17-02-2009 resa dalla IV<sup>a</sup> Sezione del T.A.R. per la Campania Napoli, nel giudizio promosso per l'annullamento della disposizione dirigenziale n.531 del 6/9/05 di diniego della concessione edilizia in sanatoria per le opere abusive eseguite alla via D.Fontana, 134 Sc. unica, I piano.

Quanto al contributo unificato, considerato che il Comune di Napoli è parte soccombente nel giudizio in questione, riceve applicazione il disposto di cui all'art. 13 comma 6 bis del DPR 115/02, a mente del quale "l'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio".

Pertanto, sebbene il Consiglio di Stato abbia compensato le spese di giudizio, codesto Servizio dovrà provvedere alla predisposizione degli atti necessari all'eventuale pagamento del relativo importo (Euro 500,00) che, dovrà essere liquidato e corrisposto solo a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato, il quale, dovrà comprovare di averlo effettivamente versato.

Avvocato incaricato della causa : Avv. Romano Gabriele - 0817954710

ALL/1

p. L'AVVOCATO DIRIGENTE

L'Is. Amm. to  
Luigi Vullo

Comune di Napoli  
Dipartimento Avvocatura - Servizio Difesa Giuridica Amministrativa  
(Cod. Prot. Inf. 20-1-0-0-0)  
P.zza Municipio - P.zza S. Giacomo - 80133 - Napoli  
Tel. 081 7934697 - 7934666 - 7934657 - Fax 081 7934703  
avvocatura.amministrativa@comune.napoli.it

*Dispositivo*  
*GRS*  
*1/4/2020*  
*Rom*

Pubblicato il 01/04/2020

N. 02204 /2020 REG.PROV.COLL.

N. 01678/2010 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A   I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2010, proposto da  
Laura Mazzotta, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con  
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani n.1;

***contro***

Comune di Napoli in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati  
Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari, Anna Pulcini, Giuseppe Tarallo,  
Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e  
domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio  
Emanuele II n. 18;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione  
Quarta) n. 00835/2009, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di accertamento  
conformità e ordine di demolizione opere

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2020 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Romano e Giuseppe Sartorio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 00835/2009, di reiezione del ricorso proposto dalla sig.ra Laura Mazzotta avverso il diniego opposto dal comune di Napoli sull'istanza d'accertamento di conformità, presentata ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, avente ad oggetto la realizzazione senza titolo di un manufatto di circa 7 mq. ed altezza pari a mt. 1,80 destinato all'installazione d'impianti tecnologici pertinenziali all'abitazione principale.

1.1 Cumulativamente la ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione adottata dal Comune in esito alla comunicazione del diniego.

Oltre a dedurre vizi di natura procedimentali, nel ricorso è stata denunciata l'inconsistenza strutturale del manufatto, integrante volume tecnico, strettamente pertinenziale all'edificio principale con destinazione abitativa, e dunque realizzabile, ai sensi dell'art. 33 , comma 7, della variante al PRG, sulla base di DIA.

2. Richiamata la disciplina urbanistica della zona ove l'intervento ricade (cfr., zona B, sottozona Bb, ove gli incrementi di volume sono consentiti limitatamente agli impianti produttivi manifatturieri esistenti), ritenuti ai sensi dell'art. 21 *octies*, comma 2, l. 241/90, irrilevanti i vizi procedurali, il Tar ha respinto il ricorso.

3. Appella la sentenza la sig.ra Laura Mazzotta. Resiste il comune di Napoli.

4. Alla pubblica udienza del 3 marzo 2020 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

5. Con plurimi motivi d'appello, accumulati da un unico elemento di fatto quale natura pertinenziale del volume tecnico realizzato, tale da giustificare la trattazione congiunta delle censure, la ricorrente lamenta gli errori di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar nell'interpretare l'art. 33, comma 7, della variante al PRG di Napoli. Limitandosi a considerare le dimensioni del manufatto, i primi giudici, secondo la ricorrente, avrebbero omesso di valutare il rapporto di (necessaria) strumentalità di esso – adibito a contenere la caldaia e il serbatoio dell'acqua piovana – con l'utilizzo dell'abitazione principale, posta a pochi metri di distanza.

6. L'appello è fondato.

6.1 Il manufatto, per consistenza strutturale e destinazione, è riconducibile al c.d. volume tecnico, la cui caratteristica edilizia saliente, espressa con formulazione ellittica, è “di non fare volume”.

Il locale in questione, di 7 mq, non ha alcuna autonomia funzionale, al suo interno sono ubicati la caldaia e il serbatoio d'acqua piovana per l'irrigazione del giardino pertinenziale: ossia gli impianti necessari per l'utilizzazione ai fini abitativi dell'abitazione principale allocata a soli tre metri di distanza.

A riguardo, va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, a mente del quale rientra nel volume tecnico “l'opera, di limitata consistenza volumetrica, priva di autonomia funzionale, anche solo potenziale, destinata a contenere esclusivamente impianti essenziali atti ad assolvere le esigenze tecnico funzionali dell'abitazione principale” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2014 n. 2363; Id., sez. VI, 31 marzo 2014 n. 1512).

6.2 In aggiunta, la ricorrente ha dimostrato, allegando il relativo calcolo – va sottolineato non espressamente confutato dall'amministrazione resistente con conseguente valutazione ex art. 64 , comma 2, c.p.a. in termini di prova assoluta dalla ricorrente – che il manufatto pertinenziale non ha comportato la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale, sì da integrare l'ipotesi prevista dall'art. 3, lett. e) punto 6, d.P.R. 380/2001 che esclude il manufatto in questione dal novero degli interventi di nuova costruzione.

7. Conclusivamente l'appello è fondato e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, deve essere accolto il ricorso di prime cure.

8. La controvertibilità delle questioni di fatto dedotte in causa giustifica la compensazione delle spese dei gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, accoglie il ricorso di prime cure.

Compensa le spese dei gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabato, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

Roberto Politi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Oreste Mario Caputo**

**IL PRESIDENTE**

**Giulio Castriota Scanderbeg**

**IL SEGRETARIO**